



21000 /11

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere -
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
- Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Rel. Consigliere -

Regolamento di competenza - pagamento competenze professionali

R.G.N. 23615/2010

Cron. 21000

Rep. CI

Ud. 22/09/2011

ha pronunciato la seguente

CC

ORDINANZA

sul ricorso 23615-2010 proposto da:

SNC

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso lo studio dell'avvocato

, rappresentata e difesa dall'avvocato

giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2011

1844

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta procura a margine del ricorso per decreto
ingiuntivo;

- resistente -

avverso la sentenza n. 1604/2010 del TRIBUNALE di
SALERNO del 23/06/10, depositata il 05/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/09/2011 dal Consigliere Relatore
Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.

Ritenuto quanto segue:

La _____ snc. ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza non definitiva del 5 luglio 2010, con la quale il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria competenza a decidere l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di _____ per il pagamento di competenze professionali per l'attività svolta in favore della _____ snc.

La ricorrente contesta la ritenuta competenza, non potendosi ritenere il credito per competenze professionali, non specificamente determinate, ma rimesse alle tariffe che prevedono un minimo ed un massimo, liquido ed esigibile.

Ne consegue che non è applicabile - come ritenuto dal tribunale - l'art. 1182, comma 3 c.p.c., che individua nel domicilio del creditore il luogo di adempimento dell'obbligazione, ma l'art. 1182, comma 4 c.p.c..

Al ricorso per regolamento ha resistito con memoria

Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato quanto segue:

Costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l'obbligazione sia venuta in essere.

Ne deriva che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre qualora tale determinazione non sia stata eseguita *ab origine* dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell'ult. comma della norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (Cass. 28.3.2001 n. 4511; cass. 25.3.1997, n. 2591; cass. 9.12.1995 n. 12629, cass. 17.11.72 n. 3422, 26.1.72 n. 183, 24.4.71 n. 1189).

Invero, il fondamento della norma (art. 1182, comma 3 c.c.) che fissa al domicilio del creditore l'adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta, ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare; con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale che

stabilisce il principio che l'obbligazione deve considerarsi *querable*.

Poiché l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c., e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore. Ne consegue che, nella specie, per l'emissione del decreto ingiuntivo non era competente il foro di Salerno, adito nell'erroneo presupposto che l'obbligazione fosse eseguibile al domicilio del creditore, non trattandosi di obbligazione liquida ed esigibile.

Competente era, invece, il Presidente del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, nel cui circondario rientra il comune di Calabritto, sede della società debitrice snc (v. anche Cass. ord. 17.7.2009 n. 16744).

Va quindi, affermato il seguente principio di diritto:

" Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario

illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell' ultimo comma dell' art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo " (Cass. 28.3.2001 n. 4511; cass.25.3.1997, n. 2591; cass. 9.12.1995 n. 12629).

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.

Così deciso in Roma, il giorno 22 settembre 2011, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte suprema di cassazione.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA